

2.2) MODIFICA AL “REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO”.

.....OMISSIS.....

ESPRIME

parere favorevole in merito alla modifica dell’art. 3, commi 1 e 4, del “Regolamento per la proposta di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario”, così come integralmente riportato di seguito:

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Indice

Articolo 1. Oggetto e finalità

Articolo 2. Requisiti per la proposta di conferimento del titolo

Articolo 3. Procedura per la proposta di conferimento del titolo

Articolo 4. Prerogative del “professore emerito” e del “professore onorario”

Articolo 5. Conferimento del titolo di “professore emerito *honoris causa*”

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la proposta di conferimento del titolo di “professore emerito” e di “professore onorario” e individua le attività che questi possono svolgere nell’ambito dell’Ateneo.

Articolo 2

Requisiti per la proposta di conferimento del titolo

1. L’Ateneo può proporre di conferire:

a) il titolo di “professore emerito” ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella qualifica, alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni, svolgendo in modo esemplare i propri compiti istituzionali;

b) il titolo di “professore onorario” ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica alla data del collocamento a riposo o

dell'accettazione delle dimissioni, svolgendo in modo esemplare i propri compiti istituzionali.

2. Costituiscono requisiti per la proposta di attribuzione del titolo il collocamento a riposo da non oltre due anni, e in prima applicazione tre anni; nonché il possesso di un curriculum scientifico di eccellenza riconosciuto dalla comunità nazionale e internazionale; l'aver ricoperto nell'Ateneo ruoli di rilevante responsabilità istituzionale; l'aver ricoperto incarichi prestigiosi per l'università a livello nazionale e/o internazionale.

Articolo 3

Procedura per la proposta di conferimento del titolo

1. La proposta di conferimento del titolo è formulata dal Dipartimento di afferenza del professore ordinario al momento della cessazione. Essa deve essere adeguatamente motivata, tenuto conto della considerazione delle opere da parte della comunità accademica, della diffusione e della continuità della produzione scientifica, nonché eventualmente degli incarichi di particolare prestigio ricoperti dall'interessato. La relativa delibera è assunta a maggioranza assoluta ~~dei votanti~~ **qualificata dei due terzi degli aventi diritto**, nella composizione limitata ai professori di prima fascia. I regolamenti dei singoli Dipartimenti stabiliscono modalità e procedure di voto.

2. La proposta è trasmessa al Rettore entro la fine dell'anno accademico.

3. Il Rettore, sentiti i Direttori di dipartimento, nello spirito di equilibrio fra gli stessi, propone al Senato accademico i nominativi dei professori meritevoli del titolo. Il numero delle nomine dei professori emeriti non può essere superiore a dodici per ciascun biennio accademico, in rapporto di due unità per ciascuna Macroarea, e il numero dei professori onorari non può essere superiore a 24 per biennio accademico, in rapporto di 4 unità per ciascuna Macroarea.

4. Il conferimento del titolo di "professore emerito", e **quello di "professore onorario"** è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta ~~dei votanti~~ **degli aventi diritto**.

5. Il titolo acquisisce efficacia a seguito del decreto ministeriale di attribuzione emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 4

Prerogative del "professore emerito" e del "professore onorario"

1. Al professore emerito e al professore onorario è riconosciuta la possibilità:

a) di svolgere attività di ricerca, senza oneri per l'Ateneo stesso;

b) di ricoprire incarichi di insegnamento a titolo gratuito nei corsi di studio e di dottorato e di far parte delle relative commissioni di esame di profitto, di laurea e di dottorato. Per i professori onorari tale possibilità è limitata ai cinque anni accademici successivi alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni.

2. Può essere altresì concesso:

a) un supporto logistico da parte del Dipartimento che ha proposto il conferimento del titolo al fine di svolgere le predette attività di ricerca e di didattica;

b) su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Dipartimento.

Articolo 5

Conferimento del titolo di “professore emerito *honoris causa*”

1. Su proposta del Rettore o di un dipartimento, l'Ateneo può conferire il titolo di “professore emerito *honoris causa*” (*Distinguished Professor*) a personalità con meriti scientifici, umanitari o sociali di indubbio rilievo e chiaramente riconosciuti a livello pubblico.

2. La proposta deve essere adeguatamente motivata.

3. Sulla proposta di conferimento del titolo decide il Senato accademico.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE